



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 405 DEL 20/08/2026

Ufficio: Ufficio Ordinanze

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ROCCIAMELONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VIABILITÀ RESIDENZIALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE "FESTA DI FINE ESTATE" – FESTA PATRONALE DI SAN MATTEO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO del programma generale delle manifestazioni predisposto dall'Ufficio Grandi Eventi per l'annuale Festa Patronale di San Matteo, dal quale si rileva che nella giornata di domenica 20 settembre 2026 (ovvero, in caso di avverse condizioni meteorologiche, domenica 27 settembre 2026) si svolgerà lungo la strada comunale urbana denominata "Via Torino" la manifestazione commerciale denominata "Festa di Fine Estate", con conseguente occupazione temporanea della sede stradale;

RICHIAMATA la propria Ordinanza con la quale sono state disposte le limitazioni alla circolazione dinamica e statica in Via Torino per consentire lo svolgimento in sicurezza della citata manifestazione;

CONSIDERATO che in Via Rocciamelone vige ordinariamente la disciplina del senso unico di circolazione con direzione di marcia da Via Torino verso Via San Francesco d'Assisi;

RITENUTO necessario, a seguito dell'interdizione al transito veicolare di Via Torino, adottare idonei provvedimenti viabilistici in Via Rocciamelone al fine di garantire e agevolare l'accesso e l'uscita dei residenti, dei dimoranti e dei titolari di passi carrabili o posti auto privati ubicati sulla medesima via;

TENUTO CONTO della vigente disciplina della circolazione e della sosta veicolare sull'arteria stradale interessata;

CONSIDERATA la necessità di disporre, durante lo svolgimento della manifestazione, l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in Via Rocciamelone, con configurazione della strada quale "strada a fondo cieco" all'intersezione con Via Torino;

VISTO il vigente Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);

VISTI gli artt. 5, comma 3, e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada");

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

VISTO il Decreto Sindacale n. 199 del 28/11/2025, avente ad oggetto la nomina del Dott. Giustino GODUTI a Comandante del Corpo di Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile;

VISTA la Determinazione della Segretaria Generale n. 2772 del 28/11/2025 di assegnazione al Dott. Giustino GODUTI dell'incarico di Posizione Organizzativa per il periodo dal 01/12/2025 al 30/06/2028 e di delega delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, a parziale e temporanea modifica della vigente regolamentazione stradale, **nella giornata di domenica 20 settembre 2026 – ed eventualmente, in caso di rinvio per avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di domenica 27 settembre 2026 – dalle ore 06:00 alle ore 23:00 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi, la circolazione veicolare in Via Rocciamelone** è disciplinata come segue:

1. Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione veicolare lungo l'intero sviluppo di Via Rocciamelone, a beneficio e ad uso esclusivo dei residenti, dei dimoranti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati, per consentire l'accesso e l'uscita dall'intersezione con Via San Francesco d'Assisi;
2. Conferma del divieto di transito e di immissione su Via Torino, restando l'intersezione tra Via Rocciamelone e Via Torino interdetta alla circolazione e configurata quale fondo cieco temporaneo.

PRESCRIZIONI E DEROGHE

- Durante il periodo di efficacia del doppio senso temporaneo, i conducenti dei veicoli ammessi alla circolazione dovranno procedere a velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo) e adottare la massima cautela nel transito, in considerazione del doppio senso di marcia su carreggiata a sezione ridotta.
- Nel caso in cui la sosta veicolare ordinaria ostacoli il doppio senso di marcia, resta facoltà del Comando di Polizia Locale disporre la posa integrativa di divieti di sosta temporanei con rimozione forzata nei punti di strettoia o in prossimità delle intersezioni.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge n. 1034/1971 e s.m.i., oppure in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nelle forme e nei termini nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) per il combinato disposto degli artt. 8 e 9, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si forniscono, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, i seguenti dati:

Autorità competente: Sindaco del Comune di Nichelino;

Settore Proponente: Corpo Polizia Municipale – Ufficio Viabilità;

Responsabile dell'istruttoria è l'Assistente di P.M., Antonella TOSCANO, nominata con Determinazione n. 696 del 30 marzo 2023.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Municipale – Ufficio Viabilità, previo appuntamento al recapito telefonico 011-6819501 o email: poliziamunicipale@comune.nichelino.to.it, l'orario di ricevimento al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di Nichelino.

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo 285/92.

L'installazione della segnaletica attuativa della presente ordinanza, avverranno a cura dell'impresa incaricata dall'Ufficio Grandi Eventi, e all'Organizzazione dell'evento, nella persona del Sig. MASELLI Mario (cell. 339/8903175) e del Sig. Gianni PAGLIARO (cell. 3293518141) dell'Agenzia Puro Stile Italiano i quali dovranno provvedervi in conformità delle prescrizioni del Regolamento citato.

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Nichelino, 20/08/2026

Il Responsabile del Servizio

GODUTI GIUSTINO

(firmato digitalmente)